

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CORALE CANTORI VENEZIANI

Costituita in Venezia il giorno 18/12/1986. Atto registrato presso l'Ufficio del Registro di Venezia in data 22 dicembre 1986 n. 5495.

Versione con le modifiche approvate dalle assemblee ordinarie del 14/2/08, del 2/2/09 e del 31/1/2011. Si compone di un totale di 33 articoli.

COSTITUZIONE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

1. È costituita l'Associazione Culturale con denominazione "ASSOCIAZIONE CORALE CANTORI VENEZIANI" con sede in Venezia, successivamente denominata Associazione.
2. L'Associazione non persegue alcun fine di lucro, Essa dispone che tutte le sovvenzioni e tutti i proventi derivanti da prestazioni di attività culturali (anche se effettuate da un gruppo limitato di associati) vengano utilizzate per promuovere altre attività culturali o educative a vantaggio di tutti gli associati, nonché per remunerare degli insegnanti e per le spese varie di gestione.
3. Suoi scopi esclusivi sono:
 - a. valorizzazione e diffusione del canto corale nell'aspetto educativo e culturale, contemplando anche la ricerca e la promozione di attività parascolastiche in campo musicale ed educativo in genere;
 - b. promozione ed organizzazione di corsi per maestri di coro, e corsi di aggiornamento per insegnanti inerenti la pedagogia musicale;
 - c. costituzione di un coro di adulti chiamato "CANTORI VENEZIANI" e di un coro di voci bianche chiamato "PICCOLI CANTORI VENEZIANI" senza escludere la costituzione di altri complessi vocali e strumentali;
 - d. promozione di manifestazioni atte a far conoscere e valorizzare il patrimonio musicale in genere, con particolare riguardo alla tradizione veneziana.

CORPO SOCIALE

4. L'Associazione è composta da Soci Fondatori, Ordinari, Sostenitori e Onorari.
5. Soci Fondatori sono coloro che hanno contribuito alla costituzione dell'Associazione e che risultano da apposito registro. La qualifica di Socio Fondatore decade solo con lo scioglimento dell'Associazione.
6. Soci Ordinari sono coloro che svolgono specifica attività artistica nell'ambito dell'Associazione. Sono tenuti a versare la quota sociale; la loro qualifica ha durata annuale ed è rinnovabile.
7. Soci Sostenitori sono coloro che contribuiscono alla vita dell'Associazione con una quota annua superiore a quella dei Soci Ordinari, e comunque indicata dal Consiglio Direttivo.
8. Soci Onorari sono quelle personalità che, nominate alla unanimità dal Consiglio Direttivo, abbiano acquisito particolari benemeritenze nei riguardi dell'Associazione o della cultura musicale in genere. Non sono tenuti al versamento di una quota. Essi mantengono tale qualifica a vita, salvo apposita motivata delibera da parte del C.D..
9. Con la eccezione dei Soci Fondatori e Onorari, la qualifica di Socio si acquisisce dopo l'accettazione della domanda da parte del C.D. e con il versamento della relativa quota annuale per l'iscrizione, stabilita dal C.D. stesso. A fronte di eccezionali e motivate situazioni di difficoltà economica, il C.D. può accettare la domanda di iscrizione di uno o più soci ammettendo il versamento di una quota d'iscrizione annuale ridotta rispetto a quella ordinaria, quantificabile caso per caso.
10. I Soci Ordinari che per motivate ragioni abbiano a cessare la propria attività nell'ambito dell'Associazione, cesseranno di farne parte senza vantare rivalsa alcuna e di qualsiasi genere nei confronti dell'Associazione.
11. Le domande di ammissione per i Soci di età inferiore ai 16 anni, devono essere controfirmate da chi esercita la patria potestà o la tutela.

12. Le ammissioni sono di esclusiva competenza del C.D., il quale, esaminate le domande, le accoglie o le respinge a suo insindacabile giudizio.

DIMISSIONE - PROVVEDIMENTI

13. Si intende dimissionario il Socio che non sia in regola con il versamento della quota sociale. Chi intenda dimettersi dopo aver versato la suddetta quota, dovrà presentare le proprie dimissioni per iscritto al C. D. che è tenuto ad accettarle.
14. Il Socio Ordinario che, avendo accettato di partecipare ad una manifestazione artistica si astenga frequentemente o sistematicamente dalle prove, o si ritiri senza addurre giustificati motivi, viene richiamato ufficialmente e, se recidivo, radiato dall'Associazione con eventuale risarcimento danni stabilito dal C.D.. Viene radiato anche il Socio che con la propria condotta danneggi materialmente o moralmente un consocio, o comunque nuoccia o tenti di nuocere agli interessi, al decoro, alla vita dell'Associazione.
15. La radiazione viene decretata per delibera dal C.D., assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

ASSEMBLEE - ORGANI SOCIALI

16. L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
17. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Collegio dei Sindaci;
18. L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente con almeno 15 giorni di preavviso. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione ai soci, da effettuarsi anche in via telematica, entro il 31 del mese di Dicembre di ciascun anno. L'Assemblea dovrà svolgersi entro il mese di Febbraio dell'anno successivo. L'Assemblea è convocata in via straordinaria dal Presidente quando il C.D. lo ritenga opportuno, nelle ipotesi previste dall'art. 27 dello Statuto, o quando ne venga fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. In tal caso l'assemblea straordinaria dovrà essere tenuta entro 30 giorni dalla richiesta. Nel corso dell'Assemblea ordinaria il C.D. presenterà la relazione sull'attività svolta nel periodo sociale scaduto, presenterà i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, proporrà eventuali modifiche dello Statuto e presenterà le dimissioni per fine mandato. Il bilancio consuntivo annuale e quello preventivo dell'anno successivo saranno depositati in segreteria a disposizione dei Soci per un periodo di giorni 20.
19. Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione tutti i Soci che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Hanno diritto di voto tutti i Soci effettivi, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, che abbiano compiuto i 16 anni di età. Per i minori di 16 anni, ha diritto di voto la persona che ne ha controfirmato la domanda di ammissione all'Associazione.
20. L'assemblea dei Soci sarà valida a tutti effetti qualora sia presente in prima convocazione la maggioranza di ogni categoria di Soci singolarmente considerata: Fondatori, Sostenitori, Onorari e Ordinari. In difetto di ciò sarà valida in seconda convocazione, fatta mezz'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Nel corso dell'Assemblea Ordinaria vengono approvati i Bilanci preventivo e consuntivo, le eventuali modifiche allo Statuto e discusse le questioni inerenti la vita dell'Associazione. Vengono inoltre svolte le elezioni dei rispettivi rappresentanti previsti in seno al C.D..
21. L'elezione del C.D. e del Collegio dei Sindaci avverrà ogni due anni come previsto dai successivi articoli 25 e 30. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri restano in carica quelli il cui mandato è appena scaduto o sta per scadere per un massimo di 6 mesi.
22. La elezione dei rappresentanti, basata su libere candidature, e l'approvazione delle delibere dell'Assemblea avviene per acclamazione o in alternativa per alzata di mano e con la maggioranza dei presenti aventi diritto,

che comprende le eventuali deleghe. Il voto nelle Assemblee è personale ed è ammessa una sola delega scritta per persona.

23. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente. Il Presidente nominerà un Socio a Segretario dell'Assemblea e, se necessario, due soci a collaboratori per il controllo delle votazioni, previa ratifica dell'Assemblea.
24. È ammesso che ogni gruppo facente capo all'Associazione possa darsi organi interni a supporto dell'attività organizzativa inerente il gruppo stesso: tali attività potranno altresì essere coordinate mediante apposito regolamento, approvato dalla relativa Assemblea, che non potrà comunque essere in contrasto con le norme del presente Statuto e per questo dovrà avere l'approvazione anche del C.D.. Gli organi interni dovranno riferire circa la loro attività al C.D. attraverso il Presidente oppure attraverso i rispettivi rappresentanti, in serio al C.D..
25. L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che comprende:
- 1 rappresentante dei Piccoli Cantori Veneziani;
 - 1 rappresentante dei Cantori Veneziani;
 - 1 Presidente,
 - 2 Vicepresidenti.
 - 1 Direttore Artistico

Il Consiglio resta in carica 2 anni, è rinnovabile, e viene eletto con le seguenti modalità: ciascun rappresentante dei Piccoli Cantori e dei Cantori Veneziani è eletto dalla rispettiva Assemblea di Soci; il Presidente è eletto dall'Assemblea plenaria dei Soci; i 2 Vicepresidenti sono eletti da un'Assemblea ristretta comprendente il Presidente, i Soci Fondatori, il rappresentante dei Piccoli Cantori Veneziani e quello dei Cantori Veneziani.

Il C.D. così formato nomina il Direttore Artistico che entrerà a far parte di diritto del C.D. stesso come 6° componente effettivo.

Le candidature sono libere: per ciascuna carica è eleggibile un qualsiasi Socio, senza distinzioni di categoria, che ne potrà ricoprire una soltanto.

Dapprima si procede all'elezione del Presidente, poi a quella dei rappresentanti, quindi a quella dei Vicepresidenti, previa presentazione delle candidature alle rispettive Assemblee elettive. I candidati alla Presidenza possono candidarsi, con le modalità previste dall'art. 22, anche alla carica di rappresentanti e a quella di Vicepresidente. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti, viene eletto il candidato che da più anni è continuativamente iscritto all'Associazione.

Il C.D. può nominare tra i Soci un Tesoriere ed un Segretario che, se nominati, rimangono in carica per lo stesso periodo del C.D. che li nomina, e sono rinnovabili. In caso di dimissioni, Tesoriere e Segretario possono essere sostituiti dal C.D., e il o i nuovi nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dei predecessori. Il Tesoriere svolge funzione di supporto per le questioni di gestione economica e viene per questo consultato dal C.D.. Il Segretario presenzia alle riunioni del C.D., ne stende il verbale, e collabora con il Presidente all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del C.D., curando formalmente l'andamento dell'attività e delle iniziative dell'Associazione. In assenza del Segretario, uno dei Consiglieri presenti alla riunione del C.D. viene incaricato di stenderne il verbale.

Il C.D. si riunisce su convocazione del Presidente, ai sensi dell'art. 28 del presente Statuto, o su richiesta scritta, presentata al Presidente, di almeno 3 dei membri del C.D.. Le delibere del C.D., salvo quelle di cui all'art. 15, sono valide quando alla riunione sia presente la maggioranza dei membri del C.D. e le delibere stesse vengano approvate con la maggioranza dei presenti. Non sono ammesse le deleghe. In caso di parità dei voti, quello espresso dal Presidente è decisivo. I verbali delle riunioni del C.D. sono consultabili su richiesta scritta presentata al Presidente da parte di qualsiasi Socio.

26. Sono compiti del C.D.:
- esaminare e deliberare sulle domande di ammissione. Per l'ammissione dei Soci Ordinari è considerato decisivo il parere del Direttore Artistico;
 - stabilire di anno in anno la quota sociale ordinaria e la quota sociale minima dei Soci Sostenitori;
 - adottare eventuali provvedimenti nei confronti dei Soci come previsto all'art. 14;
 - compilare i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria. Detti bilanci dovranno essere posti a disposizione dei Soci almeno 20 giorni prima della data in cui si terrà tale Assemblea;
 - concordare con il Direttore Artistico il programma delle attività;

- f. stabilire la data di convocazione delle Assemblee dei Soci;
 - g. provvedere al corretto funzionamento della Associazione;
 - h. curare gli affari di ordine amministrativo; le iniziative che comportino impegno di spesa a carico del bilancio e/o del patrimonio sociale, nonché eventuali collaborazioni con soggetti terzi devono essere esplicitamente indicate nell'ordine del giorno della riunione e deliberate; sugli impegni di spesa il C.D. può preventivamente chiedere un parere non vincolante al Collegio dei Sindaci.
27. Prima della naturale scadenza del mandato, un Consigliere può avanzare in forma scritta agli altri Consiglieri in carica le sue motivate dimissioni. Inoltre un Consigliere che per tre volte consecutive non partecipi, senza addurre giustificato motivo, alle riunioni del C.D., si intende decaduto dalla carica e ciò equivale alle dimissioni rassegnate alla data della riunione relativa alla terza assenza consecutiva ingiustificata. Le dimissioni del Presidente equivalgono alla contestuale, anticipata scadenza del mandato dell'intero Consiglio Direttivo. Se il dimissionario è il Direttore Artistico e/o uno dei Vicepresidenti e/o entrambi, si provvederà entro 30 giorni alla sostituzione del o dei dimissionari secondo le modalità dell'art. 25. Nel caso si dimetta uno o più dei rappresentanti eletti dall'Assemblea, verrà appositamente convocata una Assemblea Straordinaria dei Soci che, in base al citato art. 25, sono elettori del o dei Consiglieri dimissionari, da tenersi entro 30 giorni dalla data delle dimissioni. In caso di rinnovo parziale del C.D., il mandato dei nuovi Consiglieri sostituiti terminerà assieme a quello degli altri Consiglieri in carica.
28. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del C.D., per delega del C.D. dirige l'Associazione, appone il visto alle delibere ed è il legale rappresentante dell'Associazione. I due Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni ed in particolare curano il mantenimento delle relazioni esterne e la organizzazione interna. Il Vice-presidente più anziano disponibile può, in via eccezionale e temporaneamente, sostituire il Presidente qualora quest'ultimo sia gravemente impedito nelle sue funzioni.
29. Il Direttore Artistico, nominato con le modalità previste dall'art 25, rimane in carica nello stesso periodo del C.D. che lo ha eletto e la nomina è rinnovabile. Nel caso di grave impedimento, egli propone un suo temporaneo sostituto supplente, la cui nomina e il periodo di sostituzione sarà soggetta ad approvazione del C.D.: il sostituto non ha però diritto di voto in seno al C.D.. Il Direttore Artistico ha la responsabilità di curare la preparazione dei Cori e degli eventuali complessi strumentali; di sottoporre i programmi alla approvazione del C.D.; di proporre l'eventuale partecipazione di artisti anche non Soci a particolari manifestazioni qualora ciò sia armonicamente integrato con i programmi dell'Associazione. Il Direttore Artistico ha la facoltà di avvalersi di collaboratori ed assistenti nell'ambito delle esigenze di programmi in via di attuazione.

COLLEGIO DEI SINDACI

30. Il Collegio dei Sindaci, composto di due membri, viene eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci contestualmente al Consiglio Direttivo e rimane in carica per lo stesso periodo di quest'ultimo. La nomina è rinnovabile. Compito del C.d.S. è di prendere visione della contabilità dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e di controllare la scrupolosa regolarità anche in materia fiscale. Il C.d.S. nell'esercizio delle sue funzioni può procedere agli atti ispettivi sia collegialmente che individualmente, ma l'esito della sua attività dovrà manifestarsi mediante relazione collegiale. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del C.d.S. debbono essere trascritti su apposito libro. Ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente può invitare uno o entrambi i Sindaci a presenziare senza diritto di voto a riunioni del C.D..

PATRIMONIO SOCIALE

31. Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili in proprietà dell'Associazione, e dalle donazioni e versamenti effettuati da Enti e Privati per gli scopi sociali. L'inventario di detto materiale sarà riportato su apposito libro da tenersi sempre aggiornato.

MODIFICHE ALLO STATUTO

32. Le proposte di modifica del presente Statuto Sociale possono essere avanzate dal C.D., nel qual caso possono essere messe all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, o da almeno la metà più uno dei Soci. Nel secondo

caso L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Presidente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Le modifiche dovranno essere approvate da almeno due terzi dei presenti, comprendendo in questi la maggioranza assoluta dei Soci Fondatori.

SCIoglimento

33. Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci, che comprenda la maggioranza assoluta dei Soci Fondatori. Con le stesse modalità verrà devoluto l'eventuale patrimonio sociale ad uno o più enti culturali o comunque di pubblica utilità o di assistenza e beneficenza.